

## ERRATA CORRIGE E RISPOSTE ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTO

---

Estremi della gara - Procedura negoziata MEPA (ex art. 63, D.Lgs. n. 50/2016, comma 6, ed ex art. 36, comma 6, D.Lgs. n. 50/2016 ai sensi e per gli effetti della L. n. 120/2020, art. 1, comma 2, lett. b) - RdA 51147 – CIG 9666092774 - Servizi Stampa per SOGEI.

---

### ERRATA CORRIGE

**Schema di relazione tecnica – pag. 1:**

**Dove è riportato:** (...) il Concorrente intenda produrre per comprovare l'esigenza di tutela sarà prodotta in allegato alla Relazione Tecnica e non concorrerà al computo delle 40 pagine.

**Si intende così modificato:** (...) il Concorrente intenda produrre per comprovare l'esigenza di tutela sarà prodotta in allegato alla Relazione Tecnica e non concorrerà al computo delle **20** pagine.

**Capitolato Tecnico – paragrafo 4 – punto 10:**

**Dove è riportato** (...) essi provengano, in maniera integrata, attraverso un unico strumento, su un numero illimitato di client.

**Si intende così modificato:** (...) essi provengano, in maniera integrata, attraverso un unico strumento.

### RISPOSTE ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTO

**Domanda 1:**

In riferimento al punto 4 del Capitolato Tecnico, troviamo l'elenco delle 10 sezioni di rassegna che non coincidono con l'alberatura descritta a pagina 13 del Capitolato Tecnico. Ai fini della DEMO e comunque della fornitura richiesta qual è l'alberatura corretta? Indice di pag. 6 oppure indice di pag. 13?

INDICE di pag. 6

1. Prime Pagine
2. Sogei – Si Parla Di Noi
3. Innovazione Digitale PA (digital citizen experience)
4. Sviluppo IT e partnership con la PA
5. System Integration (infrastrutture IT)
6. Cybersicurezza
7. Sostenibilità
8. Stakeholders
9. CDP - Iniziative strategiche
10. Internazionale

Alberatura della Rassegna stampa vedi pag. 13

- 1) PRIME PAGINE
- 2) CITAZIONI (articoli con citazione Sogei)
- 3) PROGETTI SOGEI (articoli inerenti i progetti Sogei)
- 4) INFORMATICA E AGENDA DIGITALE
- 5) AGENZIA ENTRATE E RISCOSSIONE - AGENZIA TERRITORIO – FISCO
- 6) AGENZIE DEMANIO - DOGANE - MONOPOLI E GIOCHI
- 7) MEF E POLITICA ECONOMICA
- 8) PARTECIPATE - AZIENDE – ISTITUZIONI
- 9) GEOWEB
- 10) CSR
- 11) GDF
- 12) INTERNAZIONALE

**Risposta 1:**

Alberatura Pagina 6

**Domanda 2:**

Per garantire la più ampia partecipazione da parte degli operatori di rassegna stampa, si richiede di visionare un paio di esempi dei servizi descritti a pagina 15 del capitolato tecnico e nello specifico: punto 5.2 RACCOLTA COMUNICATI STAMPA, esempio di report che vorreste ricevere quotidianamente. punto 5.4 ANTICIPAZIONI CONVEGNI oltre a un esempio è necessario avere elenco parole chiave e fonti previste per questo monitoraggio per il punto 5.3 SERVIZIO ANTICIPAZIONI RADIOTELEVISIVE del capitolato tecnico, per meglio rispondere alle esigenze della stazione appaltante sarebbe utile visionare un esempio di report che vorreste ricevere.

**Risposta 2:**

Non ci sono esempi da produrre.

**Domanda 3:**

Capitolato tecnico – paragrafo 4 DESCRIZIONE DEI SERVIZI. Il Sogei wiki è un sistema di vostra proprietà che il fornitore deve contribuire ad alimentare? Se sì, con quale modalità? Ci sembra di capire che le sezioni di questo sistema siano differenti da quelle della rassegna stampa indicate al paragrafo 5. Come si conciliano le due esigenze?

**Risposta 3:**

Sogei wiki deve essere fornito da chi eroga il servizio ed è l'essenza stessa dei servizi di rassegna.

**Domanda 4:**

Nella DEMO richiesta devono essere compresi tutti i servizi di rassegna indicati al paragrafo 5 del capitolato tecnico? In particolare si deve fornire DEMO di:

- rassegna stampa generale
- rassegna stampa politica (nel caso è possibile avere indicazioni sulla struttura di questa rassegna?)
- primo piano (il servizio deve comprendere solo una selezione di articoli o questi devono essere completati da abstract/sintesi dei contenuti?)
- web (nel caso è possibile avere indicazioni sulla struttura di questa rassegna)

**Risposta 4:**

Si conferma

**Domanda 5:**

La DEMO richiesta riguarda anche il monitoraggio radiotelevisivo?

**Risposta 5:**

Si conferma

**Domanda 6:**

La DEMO riguarda anche il monitoraggio social?

**Risposta 6:**

Si conferma

**Domanda 7:**

La DEMO riguarda anche il sistema di consultazione delle agenzie di stampa?

**Risposta 7:**

Si conferma

**Domanda 8**

a pagina 11 del capitolato tecnico è riportato quanto segue: "I servizi relativi alla "DEMO" dovranno essere erogati secondo le modalità e i tempi indicati nel Capitolato tecnico, con adeguata indicazione dell'orario di inserimento degli articoli sulla piattaforma...". A tal riguardo si richiede: per ogni giorno di DEMO occorre effettuare l'invio della rassegna lavorata tre volte (ore 6, 7.30, 8)?

**Risposta 8:**

Le RS non sono lavorate 3 volte, si tratta di RS differenti. I contenuti sono diversi per ogni rassegna. Le erogazioni potranno essere eseguite allo stesso tempo, ma come risulta evidente dalla richiesta relativa alle sole citazioni, la notifica per approvazione o eliminazione delle stesse deve essere avvenire prima dell'invio della RS generale che le conterrà.

**Domanda 9:**

Poiché il pdf generato per la rassegna potrebbe risultare molto pesante e solitamente la piattaforma MEPA presenta delle difficoltà in caso di caricamento dei documenti con vari GB, vorremmo sapere se sia possibile apporre la marca temporale all'atto della stampa del pdf o se basate la valutazione esclusivamente sulla data di caricamento del file.

**Risposta 9:**

Gli articoli devono essere caricati in Piattaforma e ogni articolo dovrà riportare l'orario di inserimento in Piattaforma.

Per i servizi di Rassegna richiesti farà fede l'orario di invio della mail attraverso la comunicazione sulla Piattaforma.

Il Concorrente potrà inviare le rassegne o tramite mail con il link che rimanda ai contenuti delle stesse oppure caricando un file pdf con l'intera rassegna.

Ai fini della valutazione farà fede l'orario di inserimento del file nella piattaforma del fornitore. Si precisa che non è necessaria una "marcatore temporale" intesa in senso stretto come strumento informatico con valenza giuridica, ma solo un'indicazione esplicita presente a sistema sull'orario di inserimento del contenuto in piattaforma.

L'indicazione temporale è necessaria per consentire alla Commissione di verificare – anche non in tempo reale – che l'inserimento degli articoli nel sistema della Rassegna stampa sia stata effettuata secondo le tempistiche previste nel Capitolato tecnico.

**Domanda 10:**

La DEMO deve riguardare tutti i servizi riportati al paragrafo 5 del capitolato tecnico (dal 5,1 al 5,10 compresi)?  
Se no, possiamo avere l'indicazione precisa di quali punti rientrano nella lavorazione DEMO?

**Risposta 10:**

Si veda la risposta n. 4,5,6,7, 8

**Domanda 11:**

per i sottocapitoli diversi da "Sogei - Si parla di Noi" le fonti da monitorare per stampa e web quali sono?  
Dobbiamo considerare un full reading list stampa e web?

**Risposta 11:**

Per le rassegne del mattino le fonti sono cartacee per tutti i capitoli, mentre la RS web contempla solo il web, deve essere effettuata su tutto il web, e i capitoli sono i medesimi della RS generale.

**Domanda 12:**

in relazione alla DEMO di 5 giorni richiesta quando riceveremo la data per attivarla? Sarà prima della scadenza per la presentazione delle offerte o dopo?

**Risposta 12:**

Si conferma che la DEMO dovrà essere inviata a seguito di richiesta da parte della Commissione successiva alla scadenza della presentazione delle offerte. La Commissione comunicherà, con congruo preavviso, le date a partire dalle quali i servizi relativi alla DEMO dovranno essere messi a disposizione.

**Domanda 13:**

Si riscontra un'incongruenza tra quanto esplicitato nelle Condizioni particolari di RDO, a pag. 16, ovvero "*si precisa che il prezzo a base d'asta è pari a € 200.000,00, che si intende comprensivo di tutti i servizi richiesti ivi compresi i diritti d'autore che l'aggiudicatario riconoscerà agli editori per l'utilizzo dei loro prodotti editoriali così come previsto dalla nuova regolamentazione della materia introdotta dal Decreto legislativo n. 177/2021, attuativo della direttiva UE 2019/790 sul Copyright, nonché della Delibera N. 3/23/ AGCOM del 19 gennaio 2023*" e quanto invece previsto nel Capitolato tecnico, al par. 11 Diritto d'autore, pag. 21, ovvero "*il fornitore garantisce il proprio diritto alla riproduzione sulle rassegne degli articoli, informazioni e notizie che ne sono oggetto, e garantisce che lo stesso materiale sarà trattato nel pieno rispetto della normativa sul diritto d'autore. Il trattamento da parte del fornitore del materiale oggetto della rassegna in difformità dalla normativa sul diritto d'autore è idoneo a determinare la risoluzione automatica del contratto ai sensi dell'art. 1456 cc. Al riguardo, il contratto sarà adeguato a quanto previsto, anche in ordine alla nuova regolamentazione della materia introdotta dal Decreto legislativo n. 177/2021, attuativo della direttiva UE 2019/790 sul Copyright nonché dalla DELIBERA AGCOM N. 3/23/CONS*". Essendo in contraddizione l'una con l'altra, potreste cortesemente indicarci quale delle due previsioni dobbiamo considerare come valida?

**Risposta 13:**

Non si rinviene alcuna contraddizione tra le disposizioni delle Condizioni particolari (par. 3 rubricato "Modalità di accettazione (aggiudicazione) dell'offerta" ultimo capoverso (pag. 16)) e quelle del Capitolato tecnico (par. 11, rubricato "Diritti d'autore" (pag. 21)), attenendo ad ambiti diversi.

La disposizione di cui al par. 3, rubricato "Modalità di accettazione (aggiudicazione) dell'offerta" (pag. 16), delle Condizioni particolari, ove si riporta che "*Si precisa che il prezzo a base d'asta è pari a € 200.000,00, che si intende comprensivo di tutti i servizi richiesti ivi compresi i diritti d'autore che l'aggiudicatario riconoscerà agli editori per l'utilizzo dei loro prodotti editoriali così come previsto dalla nuova regolamentazione della materia introdotta dal Decreto legislativo n. 177/2021, attuativo della direttiva UE 2019/790 sul Copyright, nonché della Delibera N. 3/23/ AGCOM del 19 gennaio 2023. Si precisa che l'invio della Rassegna stampa tramite e-mail avverrà verso un numero massimo di utenti pari a 250*", è confermata.

A tal fine si osserva che la base d'asta è frutto di un'analisi puntuale del mercato di riferimento avuto riguardo, tra l'altro, a contratti simili la cui finalità è unicamente quella di "informare" – attraverso il servizio di rassegna stampa - gli utenti della Committente (numero massimo di utenti 250).

La disposizione di cui al par. 11, rubricato "Diritti d'autore" (pag. 21), del Capitolato tecnico, che attiene esclusivamente alle obbligazioni che assume il fornitore nell'esecuzione delle prestazioni ed in particolare alle conseguenze patologiche (risoluzione automatica del contratto) in caso di violazione da parte del fornitore della normativa sul diritto d'autore, precisa che: *"Il fornitore è tenuto a eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella documentazione di gara. Il fornitore garantisce il proprio diritto alla riproduzione sulle rassegne degli articoli, informazioni e notizie che ne sono oggetto, e garantisce che lo stesso materiale sarà trattato nel pieno rispetto della normativa sul diritto d'autore. Il trattamento da parte del fornitore del materiale oggetto della rassegna in difformità dalla normativa sul diritto d'autore è idoneo a determinare la risoluzione automatica del contratto ai sensi dell'art. 1456 cc. Al riguardo, il contratto sarà adeguato a quanto previsto, anche in ordine alla nuova regolamentazione della materia introdotta dal Decreto legislativo n. 177/2021, attuativo della direttiva UE 2019/790 sul Copyright nonché dalla DELIBERA AGCOM N. 3/23/CONS"*.

Ciò coerentemente con le previsioni delle Condizioni contrattuali sulle cause di risoluzione del contratto, ove prevedono all'art. 19, rubricato "Risoluzione", che la *"Committente, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa tramite pec, nei seguenti casi: (...) lett. g) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro la Committente, ai sensi dell'articolo "Brevetti industriali e diritto d'autore"; lett. k) nei casi di cui agli articoli intitolati: "Brevetti e diritto d'autore"*.

#### **Domanda 14:**

Rif. Condizioni particolari di RDO, punto 2.3 Offerta tecnica, pag. 11. Siamo a richiedere maggiori ragguagli circa la DEMO del servizio, e precisamente: ci confermate che la DEMO si svolgerà in un periodo successivo alla presentazione delle offerte? Se sì, l'invio attraverso "documentazione richiesta" del documento denominato "Accesso alla Piattaforma", in cui vengono riportati il link di accesso alla piattaforma per i servizi con username e password, dovrà essere effettuato contestualmente alla presentazione dell'offerta, o in un periodo successivo, a seguito di esplicita richiesta da parte della Commissione, ovvero quando la stessa comunicherà le date utili per lo svolgimento della DEMO?

#### **Risposta 14:**

Si conferma che la DEMO dovrà essere inviata a seguito di richiesta da parte della Commissione successiva alla scadenza della presentazione delle offerte. La Commissione comunicherà, con congruo preavviso, le date a partire dalle quali i servizi relativi alla DEMO dovranno essere messi a disposizione.

Si conferma che il documento denominato "Accesso alla Piattaforma", dovrà essere prodotto contestualmente alla presentazione dell'offerta.

#### **Domanda 15:**

Dalle modalità di consultazione previste per la DEMO ovvero mediante piattaforma dedicata di cui dovranno essere forniti link e credenziali per l'accesso, e dai criteri di valutazione di cui alla tabella presente alle pag. 14 e 15, sembrerebbe che la stessa dovrà riguardare il solo servizio di rassegna stampa, ce lo confermate? In tal caso, sarà oggetto di DEMO la sola Rassegna generale o anche la Rassegna stampa "Politica" e il "Primo Piano"? Diversamente, ove fossero oggetto di DEMO anche altri servizi, avremmo bisogno di sapere, per ciascun servizio richiamato al par. 3. Oggetto durata e inizio servizio, a pag. 5 e 6 del Capitolato, come dovranno essere erogati i servizi diversi dalla rassegna/e stampa quotidiana/e nei cinque giorni di DEMO. Ci confermate, inoltre, che l'unica modalità di consultazione della DEMO sarà mediante piattaforma e che nei 5 giorni di prova non sarà dunque necessario predisporre alcun invio email?

#### **Risposta 15:**

Si vedano le risposte n. 4,5,6,7,8,9

**Domanda 16:**

Con particolare riferimento al "Primo Piano", non è chiaro se questo prodotto sia una sintesi delle notizie più importanti riportate dai quotidiani monitorati, contenente il titolo dell'articolo e la testata, così come specificato a pag. 12 del Capitolato, oppure se si tratti di una vera e propria rassegna, suddivisa in sezioni, così come specificato a pag. 14 del medesimo Capitolato. Potreste fornirci maggiori delucidazioni al riguardo?

**Risposta 16:**

Primo Piano è una sintesi delle notizie più importanti riportate dai quotidiani monitorati erogata come una vera e propria rassegna (una sorta di vetrina che comunichi a colpo d'occhio la sintesi degli argomenti più importanti trattati dai quotidiani).

**Domanda 17:**

Con riferimento alla Rassegna generale, ed in particolare alla sua alberatura, riscontriamo una differenza tra le sezioni elencate alla pag. 6 e successive del Capitolato e quelle elencate alle pagine 13 e 14 del medesimo Capitolato. Quale delle due strutture dobbiamo prendere a riferimento per la predisposizione della rassegna che sarà oggetto di DEMO? Sempre a tal riguardo, gli articoli web dovranno confluire all'interno di ogni singola sezione della Rassegna stampa generale, e quindi anche nelle sezioni di scenario, oppure il monitoraggio web è da ritenersi circoscritto alla sola sezione SOGEI - SI PARLA DI NOI?

**Risposta 17:**

L'alberatura corretta è quella a pg 6. Le rassegne sono 4, tre al mattino ed una al pomeriggio. La RS web viene erogata solamente il pomeriggio ed ha la medesima alberatura della RS generale del mattino ma la differenza sta nell'utilizzo delle fonti; mattino carta, pomeriggio web.

**Domanda 18:**

Ancora con riferimento alla Rassegna generale, con particolare riguardo ai contenuti e alle keywords riferibili a determinate sezioni di scenario, vorremmo conferma che alcune parole chiave molto generiche (a mero titolo esemplificativo "Tor Vergata di Roma", "La Sapienza di Roma", "Roma Tre", "Politecnico di Milano", "Imperial College di Londra", "University of Calgary", "Ca' Foscari" e simili, riferibili alla sezione INNOVAZIONE DIGITALE PA) debbano essere monitorate solo se attinenti allo scenario di riferimento, e non, al contrario, essere rilevate tutte, a prescindere dal contesto cui si riferisce la citazione.

**Risposta 18:**

Le keywords riferibili a determinate sezioni di scenario vanno monitorate tutte, le stesse vengono poi disambiguate dai concetti, contenuti in gran parte nella sinossi relativa al capitolo (ma poiché le RS sono "vive" keywords e concetti cambiano di continuo).

**Domanda 19:**

Rif. Condizioni particolari di RDO, pag. 16. Siamo a richiedere conferma che il prezzo a base d'asta pari a € 200.000,00 sia comprensivo anche della quota da corrispondere a Promopress per gli accessi da 11 fino a 250, che è il numero massimo di utenti verso il quale è richiesto l'invio della rassegna stampa tramite e-mail, e che nei 250 accessi siano ricompresi anche le 10 utenze all'App per la consultazione delle agenzie di stampa in mobilità (rif. par. 3 e 5.9 del Capitolato tecnico, rispettivamente pag. 6 e 16). Facciamo inoltre presente che a pag. 11 del Capitolato tecnico, punto 10, con riferimento alla fornitura di un'unica piattaforma tecnologica si parla di un numero illimitato di client. Vi chiediamo pertanto di confermare che nei 250 accessi si intendono ricompresi tutti gli accessi alla rassegna stampa, mediante qualunque modalità di fruizione e consultazione della stessa (piattaforma, App, invio email, ecc.).

**Risposta 19:**

Il quesito posto si articola in tre risposte (a, b, c).

- a) Rif. Condizioni particolari di RDO, pag. 16. Siamo a richiedere conferma che il prezzo a base d'asta pari a € 200.000,00 sia comprensivo anche della quota da corrispondere a Promopress per gli accessi da 11 fino a 250

**Risposta:** Si conferma la disposizione di cui alle Condizioni Particolari di Rdo, al par. 3, rubricato "Modalità di accettazione (aggiudicazione) dell'offerta" (pag. 16), delle Condizioni particolari, ove si riporta che *"Si precisa che il prezzo a base d'asta è pari a € 200.000,00, che si intende comprensivo di tutti i servizi richiesti ivi compresi i diritti d'autore che l'aggiudicatario riconoscerà agli editori per l'utilizzo dei loro prodotti editoriali così come previsto dalla nuova regolamentazione della materia introdotta dal Decreto legislativo n. 177/2021, attuativo della direttiva UE 2019/790 sul Copyright, nonché della Delibera N. 3/23/ AGCOM del 19 gennaio 2023 che 250 sono tutti gli accessi previsti per l'esecuzione del servizio"*.

Si specifica che la Procedura di gara è aperta a tutti gli Operatori Economici del settore, sia quelli iscritti al repertorio che quelli no. A tal fine la modalità di assolvimento degli obblighi di legge in materia di diritto d'autore, in relazione alle quantità associate a tutte le tipologie di utenze indicate nel Capitolato tecnico, è rimessa alla società fornitrice del servizio. I costi connessi, sono comunque compresi nella base d'asta.

- b) che è il numero massimo di utenti verso il quale è richiesto l'invio della rassegna stampa tramite e-mail, e che nei 250 accessi siano ricompresi anche le 10 utenze all'App per la consultazione delle agenzie di stampa in mobilità (rif. par. 3 e 5.9 del Capitolato tecnico, rispettivamente pag. 6 e 16).

**Risposta:** si conferma

- c) Facciamo inoltre presente che a pag. 11 del Capitolato tecnico, punto 10, con riferimento alla fornitura di un'unica piattaforma tecnologica si parla di un numero illimitato di client. Vi chiediamo pertanto di confermare che nei 250 accessi si intendono ricompresi tutti gli accessi alla rassegna stampa, mediante qualunque modalità di fruizione e consultazione della stessa (piattaforma, App, invio email, ecc.).

**Risposta:** si veda l'errata corrige

#### **Domanda 20:**

Rif. punto 5.6 Capitolato tecnico, pag. 15, Prodotto/Servizio che aggrega, in cluster, fonti off line web e social. Si dice che dovrà essere assicurata la clusterizzazione della notizia, aggregando fonti mediatiche tradizionali (agenzie, quotidiani e periodici) con canali web e social. In questo specifico caso, per agenzie si intendono le versioni online delle stesse (es. ansa.it, adnkronos.com, ecc.)?

#### **Risposta 20:**

Si conferma.

#### **Domanda 21:**

Rif. punto 5.3 Capitolato tecnico, pag. 15, Servizio anticipazioni radiotelevisive. Si dice che tale servizio consiste nell'invio di un'e-mail contenente le anticipazioni relative ai principali programmi radiotelevisivi, estratti dal palinsesto quotidiano delle testate monitorate, ove presenti anche le rispettive versioni on line nonché social. Ci confermate pertanto che si tratti di un servizio di monitoraggio quotidiano, che prevede la lettura dell'intero palinsesto di rete e di tutte le edizioni dei TG, e non di un servizio di fornitura di registrazioni on-demand di trasmissioni radiotelevisive per un massimo di 120 per l'intero periodo contrattuale, come invece è riportato al par. 3, pag. 5, del Capitolato? Riguardo ai contenuti audio e video pubblicati all'interno dei siti web, si fa presente in ogni caso che per quanto concerne il download e la registrazione in streaming dei video tratti dai siti web, gli editori ci hanno esortato a non effettuare il download dei video in streaming; questo poiché, in un'ottica di vendita dello spazio pubblicitario online, il salvataggio e il successivo invio del contenuto causerebbe un calo del traffico all'interno del portale web dell'editore. Tale disposizione è derogabile solo ed esclusivamente in presenza di autorizzazione rilasciata direttamente dall'editore del sito web, di cui dovrà essere fornita evidenza.

#### **Risposta 21:**

Si conferma.

**Domanda 22:**

Rif. par. 4 Descrizione dei servizi richiesti, pag. 6 del Capitolato tecnico. Ci confermate che per "Sogei Wiki" si intende, a titolo esemplificativo, una piattaforma simil Wiki, ma del fornitore, utile alla consultazione e alla gestione delle rassegne stampa e degli altri contenuti editoriali forniti?

**Risposta 22:**

Si conferma.

**Domanda 23:**

Rif. punto 5.1 pagina 12 Capitolato tecnico. Potreste meglio specificare cosa si intende esattamente per "brevissima descrizione del contenuto" sul Web?

**Risposta 23:**

Esattamente quanto richiesto, una breve descrizione (sintesi del contenuto).

**Domanda 24:**

Rif. Schema di relazione tecnica. Si dice che la relazione tecnica dovrà essere contenuta entro le 20 pagine, salvo poi, con riferimento alle parti secretate, far presente che l'eventuale documentazione necessaria a comprovare l'esigenza di tutela non concorrerà al computo delle 40 pagine. Siamo pertanto a richiedere, data l'incongruenza riscontrata, se il limite di pagine stabilito per la stesura della relazione tecnica sia pari a 20 o a 40 pagine.

**Risposta 24:**

Si veda l'errata corrige.

**Domanda 25:**

Relativamente, invece, al Vostro Schema di contratto:

- a proposito dell'art. 17 "Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa", si chiede di specificare se è richiesta o meno una garanzia ulteriore rispetto a quella per RCT-RCO, che si ritiene essere assolutamente adeguata al tipo di rischi (estremamente limitati) connessi con la nostra specifica attività, che coincide con l'oggetto del contratto;

- a proposito dell'art. 19 "Risoluzione", notiamo che tra le circostanze che possono determinarla è contemplata anche l'evenienza di "azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore e in genere di privativa altrui, intentate contro la Committente...". Al riguardo, va a nostro parere assolutamente tenuta in considerazione l'eventualità dell'insorgere di cause pretestuose già verificatesi in passato, su tali questioni; dette cause sono poi state riconosciute assolutamente infondate, ma, lo stesso, rischiare una risoluzione contrattuale per il caso di nuove azioni analoghe, che coinvolgano la Committente, è un rischio nessun operatore del settore può correre;

- a proposito dell'art. 22 "Brevetti, diritti d'autore e manleva", si ritiene non prestabile da alcun operatore del settore la manleva per tutte le conseguenze che dovessero derivare dall'esecuzione del contratto (compresi "tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico della Committente"), visto che le previsioni del D.Lgs. n. 177/2021 escludono qualsiasi possibile contenzioso, giusto il procedimento di cui ai commi 9, 10 e 11 del nuovo art. 43-bis L. 633/41, che prevede: negoziazione tra le parti dell'"equo compenso"; qualora non sia raggiunto un accordo entro trenta giorni dall'avvio della negoziazione, ricorso all'AGCOM per la determinazione autoritativa dell'"equo compenso"; qualora nonostante la determinazione autoritativa dell'AGCOM non si addivenga alla stipula del contratto, ricorso al giudice ordinario. Conseguentemente, l'impegno dell'aggiudicatario può materialmente consistere solo in quello di esperire in tutta la sua articolazione il procedimento previsto ai commi 9, 10 e 11 del nuovo art. 43-bis L. 633/41, come introdotto dal D.Lgs. n. 177/2021, e dal conseguente Regolamento AGCOM. Per quanto riguarda poi in particolare il punto 4 dello stesso art. 22, che prevede che la Committente "acquisisce il diritto di proprietà e, quindi, di utilizzazione e sfruttamento economico" di tutto quanto realizzato dal fornitore in esecuzione del contratto, si fa presente che il pieno ed esclusivo diritto all'utilizzo degli articoli oggetto delle rassegne stampa



spetta solo e unicamente agli editori delle testate oggetto del monitoraggio. Sia per la recente giurisprudenza che per la nuova norma di riferimento in materia, infatti, la libertà di riproduzione in rassegne stampa degli articoli di giornali non comporta alcuna costituzione in capo al rassegnatore di detti diritti (che restano comunque agli editori), ma soltanto un diritto di riproduzione agli stretti fini dell'attività di rassegna, per cui nessun operatore del settore detiene oggi la piena titolarità di detti diritti sulle opere giornalistiche oggetto delle rassegne, e non può conseguentemente operarne trasferimenti a terzi.

## Risposta 25

Il quesito posto si articola in tre risposte (d, e, f).

- d) a proposito dell'art. 17 "Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa", si chiede di specificare se è richiesta o meno una garanzia ulteriore rispetto a quella per RCT-RCO, che si ritiene essere assolutamente adeguata al tipo di rischi (estremamente limitati) connessi con la nostra specifica attività, che coincide con l'oggetto del contratto;

**Risposta:** si conferma quanto riportato al punto 8 delle Condizioni particolari di rdo "Adempimenti per la stipula del contratto";

- e) - a proposito dell'art. 19 "Risoluzione", notiamo che tra le circostanze che possono determinarla è contemplata anche l'evenienza di "azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore e in genere di privativa altrui, intentate contro la Committente...". Al riguardo, va a nostro parere assolutamente tenuta in considerazione l'eventualità dell'insorgere di cause pretestuose già verificatasi in passato, su tali questioni; dette cause sono poi state riconosciute assolutamente infondate, ma, lo stesso, rischiare una risoluzione contrattuale per il caso di nuove azioni analoghe, che coinvolgono la Committente, è un rischio nessun operatore del settore può correre;

### **Risposta:**

Fermo restando che è onere del Fornitore garantire la Committente dall'esecuzione delle prestazioni a norma di legge (tra i quali il rispetto della LDA), la committente valuterà caso per caso le fattispecie prima di procedere ad una risoluzione contrattuale.

- f) a proposito dell'art. 22 "Brevetti, diritti d'autore e manleva", si ritiene non prestabile da alcun operatore del settore la manleva per tutte le conseguenze che dovessero derivare dall'esecuzione del contratto (compresi "tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico della Committente"), visto che le previsioni del D.Lgs. n. 177/2021 escludono qualsiasi possibile contenzioso, giusto il procedimento di cui ai commi 9, 10 e 11 del nuovo art. 43-bis L. 633/41, che prevede: negoziazione tra le parti dell'"equo compenso"; qualora non sia raggiunto un accordo entro trenta giorni dall'avvio della negoziazione, ricorso all'AGCOM per la determinazione autoritativa dell'"equo compenso"; qualora nonostante la determinazione autoritativa dell'AGCOM non si addivenga alla stipula del contratto, ricorso al giudice ordinario. Conseguentemente, l'impegno dell'aggiudicatario può materialmente consistere solo in quello di esperire in tutta la sua articolazione il procedimento previsto ai commi 9, 10 e 11 del nuovo art. 43-bis L. 633/41, come introdotto dal D.Lgs. n. 177/2021, e dal conseguente Regolamento AGCOM. Per quanto riguarda poi in particolare il punto 4 dello stesso art. 22, che prevede che la Committente "acquisisce il diritto di proprietà e, quindi, di utilizzazione e sfruttamento economico" di tutto quanto realizzato dal fornitore in esecuzione del contratto, si fa presente che il pieno ed esclusivo diritto all'utilizzo degli articoli oggetto delle rassegne stampa spetta solo e unicamente agli editori delle testate oggetto del monitoraggio. Sia per la recente giurisprudenza che per la nuova norma di riferimento in materia, infatti, la libertà di riproduzione in rassegne stampa degli articoli di giornali non comporta alcuna costituzione in capo al rassegnatore di detti diritti (che restano comunque agli editori), ma soltanto un diritto di riproduzione agli stretti fini dell'attività di rassegna, per cui nessun operatore del settore detiene oggi la piena titolarità di detti diritti sulle opere giornalistiche oggetto delle rassegne, e non può conseguentemente operarne trasferimenti a terzi.

### **Risposta:**

Si osserva che la manleva richiesta dalla Committente è relativa a tenere indenne quest'ultima dalla violazione della legge sul diritto di autore che il Fornitore dovesse compiere nell'esercizio delle prestazioni oggetto del presente appalto. Si precisa che l'acquisizione del diritto di proprietà è da ricondurre esclusivamente alla titolarità della committente del sw sviluppato ad hoc dal Fornitore ove quest'ultimo appunto ne avesse necessità per l'utilizzo di mezzi informatici.

## Domanda 26

Gentili, in merito all'art. ART. 22 – BREVETTI, DIRITTI D'AUTORE E MANLEVA del documento "All 1 Rda 51147 Schema Contratto Sogeti\_signed" e del p.to 3 "Si precisa che il prezzo a base d'asta è pari a € 200.000,00, che si intende comprensivo di tutti i servizi richiesti ivi compresi i diritti d'autore che l'aggiudicatario riconoscerà agli editori per l'utilizzo dei loro prodotti editoriali così come previsto dalla nuova regolamentazione della materia introdotta dal Decreto legislativo n. 177/2021, attuativo della direttiva UE 2019/790 sul Copyright, nonché della Delibera N. 3/23/ AGCOM del 19 gennaio 2023. Si precisa che l'invio della Rassegna stampa tramite e-mail avverrà verso un numero massimo di utenti pari a 250" del documento "Rda 51147 Condizioni particolari RDO art 63\_signed"

xxx segnala alla rispettabile Commissione esaminatrice che i contenuti editoriali sono naturalmente di proprietà intellettuale ed industriale dell'Editore e stante l'attuale stato di diritto i diritti di riproduzione e sfruttamento NON sono ad oggi assoggettati-assoggettabili, ad una licenza.

NON è pertanto sottoscrivibile una clausola che ammetta una piena titolarità (ancor più per tutte le fonti che alimentano una rassegna stampa) che non abbiamo, né noi, né nessun altro operatore di media monitoring, ancor più oggi in considerazione della emanazione della Nuova Legge sul Diritto d'autore in recepimento alla Direttiva Europea sul Copyright del 2019.

Non è altresì possibile garantire noi una manleva per l'uso e sfruttamento che il cliente potrà fare in seno alla propria organizzazione di tali contenuti e/o degli elaborati nei quali sono presenti.

La Nuova legge sul diritto d'autore in recepimento della Direttiva Copyright del 2019 rende ancor più vincolante la fruizione e diffusione dei contenuti editoriali, con la creazione - a favore degli Editori - di uno specifico "diritto connesso al Diritto d'Autore" istituito per l'utilizzo degli articoli (soprattutto da parte di Google e gli altri OTT, ma anche da parte delle imprese di media monitoring e di chi non ne faccia un utilizzo esclusivamente privato, come il Cliente finale che redistribuisce i contenuti editoriali ai propri utenti intranet/extranet/ mailing).

In relazione ai rapporti con gli Editori la situazione (sia nostra che delle altre aziende del settore) è completamente cambiata con l'approvazione del nuovo Art. 43-bis della LDA (Legge sul Diritto d'Autore), che stabilisce un nuovo "equo compenso" che le "imprese di media monitoring e rassegna stampa" (definizione dell'Art.43-bis) dovranno riconoscere agli Editori che ne facciano richiesta. In questo nuovo quadro normativo un ruolo decisivo è assegnato ad AGCOM che proprio il 25 gennaio 2023 ha pubblicato il Regolamento con le linee guida sia per calcolare l'equo compenso che per svolgere la propria attività di "facilitatore di accordi" e, quando richiesto, di Arbitro. Si è quindi entrati in un nuovo periodo di chiarezza normativa.

xxxx già aderisce al Repertorio Promopress e, grazie anche al recentissimo Regolamento AGCOM, conta di firmare nuovi accordi con gli Editori a questi interessati.

Naturalmente, xxxx è pienamente legittimata a continuare (oggi e domani) a fornire il servizio di monitoraggio **anche da queste fonti e tutte le altre migliaia da noi censite quotidianamente.**

Pertanto la situazione ad oggi è così riassumibile:

### **PER EDITORI ADERENTI AL REPERTORIO PROMOPRESS:**

Tutte le società di media monitoring che hanno sottoscritto l'accordo con il Repertorio Promopress prevedono da contratto fino ad un massimo di 10 utenze oltre a quella dell'ufficio stampa, per le testate appunto aderenti al Repertorio.

Per ogni diritto di accesso aggiuntivo necessario al cliente, il cliente dovrà riconoscere le extra fee richieste da Promopress e visibili sul sito Repertorio Promopress (sezione "Licenze IMMRS e Clienti").

In questa fase xxxx potrà fare da tramite tra il cliente e Promopress oppure il cliente finale potrà rivolgersi direttamente a Promopress per definire l'accordo.

### **PER TUTTI GLI ALTRI EDITORI:**

Non conoscendo quale sarà l'orientamento che gli Editori eventualmente richiedenti (e Agcom) adotteranno nei confronti del cliente finale e né conoscendo ancora l'entità di un eventuale equo compenso, si precisa che xxxx risponderà da subito per ogni articolo censito in singola copia per una utenza presso il Cliente (es: l'ufficio stampa e comunicazione), al netto dell'"equo compenso" eventualmente spettante agli editori richiedenti, ad oggi non noto e pertanto impossibile da preventivare.

Le fee di copyright (Promopress e/o possibili altre) per la distribuzione e consultazione della rassegna esulano dal contratto per i servizi di rassegna stampa e non possono quindi essere oggetto di trattativa economica.

## Risposta 26

Premesso che la Consip S.p.A. con il presente documento ha provveduto a fornire chiarimenti alle sole richieste di informazioni complementari/supplementari sulla documentazione di gara, ai sensi dell'art. 74, comma 4, D.Lgs. n. 50/2016. Ne consegue che non è stato riprodotto – e pertanto non sarà oggetto di riscontro - tutto ciò che non rientra nell'ambito di applicazione della predetta previsione normativa; si rimanda alla risposta n. 13 e si aggiunge infine che la stessa base d'asta è ribassabile da ciascun operatore economico in relazione alla propria capacità e rischio d'impresa ed avuto riguardo altresì al rispetto della normativa vigente.

**Divisione Sourcing Operation**

*Il Responsabile*

(Gianandrea Greco)